



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

**Avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata al reclutamento di cinquecento unità di personale non dirigenziale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno ed indeterminato
(G.U. – 4^a Serie speciale – n. 15 del 21 febbraio 2020)**

Commissione esaminatrice centrale della procedura selettiva per il reclutamento di 500 operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza

Criteria per lo svolgimento delle prove di idoneità (art. 4 del bando)

1 - Premesse

L'art. 4 del bando, ai commi 2 e 3, prevede:

2. La selezione è finalizzata ad accertare l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di «Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza» di cui all'Accordo concernente l'individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attività culturali - sottoscritto in data 20 dicembre 2010 tra l'Amministrazione e le OO.SS. - meglio evidenziato in premessa, e non comporta valutazione comparativa.

3. La prova selettiva, che dovrà svolgersi con le modalità previste dall'art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, consisterà in un colloquio finalizzato, tra le altre, all'accertamento del possesso di buone conoscenze di base, nonché della capacità di affrontare problematiche lavorative di media complessità e in autonomia nell'ambito di modelli esterni predefiniti con pluralità di soluzioni, con verifica della conoscenza di base della lingua inglese, quindi dell'attitudine ad acquisire la professionalità di «Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza».

L'art. 27 del d.P.R. n. 487/1994, prevede invece:

27. Selezione.

1. Le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, rispettivamente secondo l'ordine di avviamento e di graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve procedere alla selezione, alla stregua degli articoli 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 .

3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.

4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.

5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro.

2 – Emergenza da COVID-19

In considerazione della proroga al 30 aprile 2021, disposta dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, del termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020, si rappresenta, ove occorra, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, all'art. 1, comma 10, lettera z), ha disposto che:

z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile; a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

Il relativo Protocollo è stato adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – Ufficio per i concorsi e il reclutamento - con provvedimento DFP-0007293-P del 03/02/2021; il testo - per quanto applicabile al caso di specie - è rinvenibile al link: http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/PROTOCOLLO_CONCORSI_PUBBLICI.pdf.

In considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria e in caso di ulteriori proroghe della stessa, è data ai candidati l'opportunità di scegliere se svolgere i colloqui in presenza o in modalità telematica. Al riguardo sarà cura del candidato, a fronte della convocazione, comunicare il proprio intendimento al riguardo. In caso di svolgimento della prova di idoneità in presenza, i candidati dovranno sottoscrivere prima della prova apposita autodichiarazione in merito al rispetto del protocollo interno di sicurezza (**Allegato 1**).

Per lo svolgimento della prova da remoto si suggerisce l'utilizzo di MS Teams (o altra piattaforma equivalente) con la creazione di una stanza apposita per l'effettuazione, in primis, del riconoscimento del candidato mediante visualizzazione e acquisizione dell'immagine del documento di riconoscimento, e poi della prova di idoneità. In caso di un alto numero di candidati da remoto, qualora lo si ritenga utile, si potrà optare per la creazione di una doppia stanza, l'una dedicata alle attività amministrative propedeutiche (quali ad es. riconoscimento del candidato, nella modalità sopra indicata) e l'altra ad uso delle Sottocommissioni per lo svolgimento della prova/prove, il cui link sarà

comunicato solo dopo aver effettuato il riconoscimento del candidato al fine di evitare ingressi non autorizzati.

Si ritiene opportuno rammentare che lo svolgimento delle prove, per entrambe le modalità, in presenza o da remoto, dovrà soddisfare il requisito della pubblicità e della trasparenza.

3 - Criteri per lo svolgimento delle prove di idoneità

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994, tutti i componenti delle Sottocommissioni, presa visione dell'elenco dei partecipanti, prima di dare inizio alle prove di idoneità, devono sottoscrivere la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile (cfr. **Allegato 2**).

Si possono indicare i seguenti criteri per lo svolgimento delle prove; in ambito linguistico:

- accertamento in sede di prova di idoneità di un'adeguata conoscenza della lingua italiana per gli iscritti che non siano cittadini italiani (v. art. 2, comma 3, del bando);
- verifica della conoscenza di base della lingua inglese (v. art. 4, comma 3, del bando) mediante colloquio con uno o più dei componenti della Sottocommissione in possesso di un livello almeno B1, in relazione alla Scheda per l'autovalutazione nel Quadro europeo comune di riferimento per le lingue dell'Unione europea e Consiglio d'Europa, 2004-2020 disponibile anche in italiano all'indirizzo: <https://europa.eu/europass/it/common-european-framework-reference>; in caso di acclarata carenza fra i componenti già individuati delle Sottocommissioni del livello sopraddetto, sarà cura delle Sottocommissioni medesime procedere alla sostituzione di un componente con altro in possesso dei suddetti requisiti (cfr. art. 9, comma 2, lettera c) e comma 6 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487) dandone contestuale comunicazione alla Direzione generale Organizzazione e alla Commissione centrale.

Per quanto attiene invece alle conoscenze di base e alla capacità di affrontare problematiche lavorative di media complessità e in autonomia, previste dal comma 3 dell'art. 4 del bando, si ritiene che le stesse possano essere comprovate privilegiando - piuttosto che un approccio di tipo nozionistico - colloqui volti alla risoluzione di casi pratici che possano rientrare in concreto tra le competenze del profilo e verificarsi realmente nel corso dell'attività lavorativa. Tali colloqui presuppongono comunque da parte del candidato la conoscenza – di livello basilare – dei seguenti argomenti:

- 1) competenze e attuale organizzazione del MiBACT (d.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169 e d.m. del 28 gennaio 2020, n. 21);
- 2) Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.) con particolare riferimento alla Parte Seconda – Beni culturali;
- 3) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 – in particolare i Titoli: I, II, III, IV, V e VI);
- 4) Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 54 d. lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, d.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62) e Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (approvato con d.m. del 23 dicembre 2015, n. 597);
- 5) conoscenza di base dei principali monumenti ed opere d’arte del contesto territoriale di appartenenza, con particolare riferimento agli istituti e luoghi della cultura assegnati al MiBACT (d.m. del 23 dicembre 2014 e d.m. del 9 aprile 2016).

4 – Aggiornamento e tempistica

Sarà cura delle Sottocommissioni tenere costantemente aggiornata la Commissione esaminatrice centrale – in virtù del suo ruolo di coordinamento – sull’avvenuto ricevimento delle graduatorie da parte delle competenti strutture regionali, - sollecitandone, se del caso, la ricezione - sulla conclusione delle prove d’idoneità nonché sui relativi esiti.

Come già espresso a più riprese dalla Direzione generale Organizzazione – Servizio II – con note prot. n. 10523 del 24/03/2020 e prot. n. 37364 del 30/11/2020 e come di recente ribadito dalla medesima Direzione con nota n. 2286 del 22/01/2021 al Segretariato regionale per la Lombardia: “...*i termini stabiliti dal predetto Avviso di selezione non presentano carattere perentorio; in conseguenza, l’eventuale mancato rispetto dei predetti termini non determina alcun effetto invalidante della procedura.*” Ciò premesso, si ritiene che i Segretariati regionali che abbiano già ricevuto gli elenchi, previa massima diffusione dei presenti criteri - da pubblicare anche sui propri siti internet istituzionali nonché, laddove presenti, sui propri indirizzi *social* - possano avviare le procedure convocando i candidati, secondo l’ordine di graduatoria pervenuto, almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della prova (v. art. 6, comma 3, d.P.R. 487/1994). Analogamente si comporteranno le altre Sottocommissioni man a mano che gli elenchi saranno loro pervenuti.